



Associazione italiana  
fra gli studiosi del processo civile



XXIX Conferenza dell'Observatorio "Giordano Dell'Amore"  
sui rapporti tra diritto ed economia

## LA TRASPARENZA NEL PROCESSO CIVILE

Milano, 5 febbraio 2015

Aula Magna "Emilio Alessandrini-Guido Galli"  
Palazzo di Giustizia  
Corso di Porta Vittoria

### Introduzione

FEDERICO CARPI  
*presidente dell'Associazione italiana fra gli studiosi  
del processo civile  
emerito dell'Università di Bologna*



fondazione  
cariplo

## INTRODUZIONE

1.- Consentitemi, innanzitutto, di esprimere la soddisfazione dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile e mia personale per la collaborazione con il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, insieme al ringraziamento, in particolare alla dott.ssa Camilla Beria d'Argentine, per l'ottima organizzazione.

A mio ricordo questa è la seconda occasione di collaborazione fra i due enti, la prima essendo stata la discussione sul progetto Liebman del maggio 1978.

Poi io stesso ho avuto personali esperienze.

Mi piace ricordare che risale agli anni '70 il mio incontro col Centro, Adolfo Beria imperante, sotto la spinta del caro e compianto collega ed amico, Giuseppe Franchi, il quale mi coinvolse in una ricerca sulle forme di tutela dei minori, che poi produsse un bel volume, datato se non erro 1973.

In seguito altre occasioni si sono presentate, in particolare nei convegni autunnali di Courmayeur.

2.- L'idea di questo convegno è nata da un colloquio con Vincenzo Ferrari, con l'intento condiviso di lavorare intorno al tema generale dell'informazione e della trasparenza nel processo civile, dai possibili sviluppi potenzialmente illimitati.

Ed ecco che, dal ricco programma, appare chiara la felice confluenza di esperienze di processualciviliisti, di tecnici dell'organizzazione, di magistrati, di sociologi, fino alla visione

generale di Guido Calabresi, che ringrazio vivamente, insieme ad Adrian Zuckerman, così come ringrazio fin d'ora tutti i relatori.

3.- È opinione diffusa negli ultimi anni fra i processualcivili che il miglioramento della giustizia civile, in termini di efficienza ed effettività della tutela dei diritti, si può ottenere operando sui profili organizzativi, piuttosto che con riforme normative di scarsa incidenza.

È inevitabile la pessimistica presa d'atto della qualità scadente di recenti e meno recenti riforme normative.

Fra le prime basti pensare al d.l. 132 del 2014, convertito in l. n. 162 del 2014 e all'idea di eliminare l'arretrato con l'arbitrato, che zampilla per volontà delle parti dal processo in primo o secondo grado, e con la c.d. negoziazione assistita.

È duemila anni che si fanno arbitrati e da sempre gli avvocati più consapevoli tentano soluzioni conciliative, ove se ne presenti l'opportunità. E tutto ciò non ha eliminato l'arretrato.

La classe forense ha accolto in generale con favore la nuova normativa, senza accorgersi che in realtà si tratta di un frutto avvelenato, come è stato detto, perché al massimo fra due anni ci si accorgerà che nessun vantaggio è derivato e la responsabilità sarà appunto degli avvocati, che non si sono avvalsi delle occasioni, messe a loro disposizione.

Fra le riforme meno recenti si pensi al d.lgs. n. 151 del 2011, c.d. semplificazione dei riti, di per se encomiabile e richiesta a gran voce, che però non ha dato i risultati sperati.

Non solo, ma nuovi modelli processuali sono stati creati subito dopo e si continua sulla strada della moltiplicazione dei riti, anziché nell'auspicata e auspicabile semplificazione.

La nostra Associazione si è spesso occupata delle riforme normative, per offrire il contributo degli studiosi del processo all'ammodernamento del Paese, contributo spesso inascoltato.

La lunga elencazione di convegni ed incontri di studio non solo risulterebbe noiosa, ma aggraverebbe in molti di noi il senso di sconforto. Basta rinviare ai Quaderni, che hanno riprodotto puntualmente gli Atti relativi, pubblicati con l'impegno dei cirenei di turno, a lungo del sottoscritto quando era peggio del duca di Norfolk, ma anche dopo.

Desidero ricordarne alcuni: il già menzionato incontro sul progetto Liebman del maggio 1978; il convegno sul disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura civile, tenuto a Roma presso l'Accademia dei Lincei nell'ottobre 1981, con la presenza dell'allora presidente del Consiglio dei ministri, Giovanni Spadolini, che ne dava imminente l'approvazione.

Poi non se ne è fatto nulla, neanche del pur pregevole progetto Liebman.

Come nulla se ne è fatto o se non per qualche influenza sulle riforme successive o del progetto di riforme urgenti, demandato dall'Associazione ad una commissione composta da Giovanni Fabbrini, Andrea Proto Pisani e Giovanni Verde, progetto discusso a Modena nel giugno 1986.

4.- Guardiamo avanti e cogliamo il messaggio che viene da questo convegno: la trasparenza e l'informazione nella giustizia civile possono squarciare il velo del tempo.

Da tanti punti di vista: nella gestione dei tribunali e nell'organizzazione, nel controllo dei livelli di produttività, prefissati dal Csm. o meno; nelle scelte organizzative per la soppressione o per l'apertura di uffici giudiziari; nell'accesso alla giustizia del cittadino, con il rispetto dell'art. 24 cost. ed anche, come dicono i francesi, nel *rapprochement du juge au justiciable*. Né va trascurato il grande tema che così può essere sintetizzato secondo i dettami della Corte europea dei diritti dell'uomo: *free press, fair trial*.

La prospettiva letteraria, cara a Bruno Cavallone, sarà di grande interesse, anche per contrasto.

Insomma, mutuando la ben nota espressione di Luigi Einaudi, conoscere per organizzare.

Qualcosa si sta muovendo, ma, pur essendo assai apprezzabile, non basta: il Tribunale di Milano, già da qualche anno redige e divulga il "Bilancio di responsabilità sociale"; il Tribunale di Bologna di recente ha presentato un interessantissimo "Rendiconto del 2013", su iniziativa dell'Associazione Civicum, e con l'appassionato appoggio del presidente Francesco Scutellari. Il presidente di Civicum, Federico Sassoli de' Bianchi, interverrà in seguito.

Conoscere per organizzare, dunque.

Concludo con un esempio: il d.lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico, ha introdotto l'art. 281-*sexies*, decisione a seguito di trattazione orale; norma poi estesa al processo in appello dall'art. 27 legge n. 183 del 2011.

La disposizione è di grande interesse, anche nell'ottica della flessibilità del modello processuale, che caratterizza moderne legislazioni, flessibilità che può facilitare la soluzione in tempi ragionevoli delle cause più semplici.

A poco a poco si comincia, dopo molti anni, a farne uso. Ma come, dove, quando, in qual misura nessuno sa.

Speriamo che la diffusione del processo telematico, ci consenta di conoscere per organizzare.

5.- In conclusione si smetta di cercare di mettere delle pezze alle norme, e ci si renda conto che non serve a nulla modificare i termini di comparizione, modificare la fase introduttiva, quando le criticità si pongono nella fase decisoria, sostituire in varie norme ai sei mesi tre mesi, all'anno, sei mesi, come non serve a nulla togliere quindici giorni alla sospensione feriale dei termini, e così via.

Poi quando si sarà finalmente riusciti nell'intento riorganizzativo, con un forte bagaglio di conoscenze empiriche, si potrà mettere mano ad una riforma organica del codice, ben meditata e con il concorso di studiosi ed operatori pratici, magistrati ed avvocati, e non improvvisata dagli anonimi, incontrollabili e non sempre competenti uffici legislativi dei ministeri.

Solo così si potranno realizzare i precetti costituzionali e sovranazionali del giusto processo, per una giustizia efficace ed effettiva, che realizzi i diritti di tutti, imprenditori, lavoratori, cittadini qualunque, nell'ideale processo che faccia poco parlare di sé, come dicevano i nostri maestri.